



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

Ufficio Operativo di Mantova

Opere Idrauliche di 2^a categoria - Fiumi Po e Secchia

Provincia di Mantova

MN-E-451-M

Accordo Quadro Triennale 2025-2027 per la manutenzione ordinaria corsi d'acqua e OO.II. di competenza del circondario idraulico di Mantova sul fiume Po (sinistra e destra idraulica) e fiume Secchia.

PROGETTO ESECUTIVO

CUP: B97G25000020001

CIG: _____

IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA: Euro 1.400.000,00

n. perizia

5515

data

25 FEB 2025

elaborato

09

titolo elaborato

SCHEMA DI CONTRATTO

scala elaborato

REV.

DATA

DESCRIZIONE REVISIONE

A

B

C

LA PROGETTISTA

(F.S.T. Arch. Lorella Togliani)

TECNICO COLLABORATORE

(Geom. Cesare Zane)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Gaetano La Montagna)

SCHEMA DI CONTRATTO

REP. N.

ATTI PRIVATI

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – A.I.Po
UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: (MN-E-451-M) Accordo quadro triennale 2025-2027 per manutenzione ordinaria corsi d'acqua e OO.II. di competenza del circondario idraulico di Mantova sul fiume Po (sinistra e destra idraulica) e fiume Secchia.

CUP: B97G25000020001 - CIG:

tra l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) di Parma - Codice Fiscale n. 92116650349 Partita IVA 02297750347 e l'Impresa con sede in Via - codice fiscale e partita IVA n. relativo all'Accordo Quadro (d'ora in poi "A.Q.") per l'affidamento di lavori di manutenzione delle opere idrauliche di competenza di AIPO, da eseguirsi nell'area idrografica Po Lombardia Orientale.

Codice Unico Progetto: B97G25000020001

Codice identificativo della gara: CIG

Importo complessivo del contratto €

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque (2025) addì (.....) del mese di (.....) in Mantova, vicolo Canove, 26, dinanzi a me Ufficiale Rogante dell'A.I.Po, delegato alla stipulazione dei Contratti secondo il disposto dello art. 48 della vigente legge notarile in data 16.2.1913 n.89 e s.m.i., sono comparsi:

Il Dott. Dirigente, il quale interviene al presente atto in rappresentanza dell'Agenzia ed il Sig. nato a (.....) il nella veste di Legale Rappresentante della Società Aggiudicataria dell'appalto relativo ai lavori sopra specificati come risulta dal Certificato della Camera di Commercio di del qui pervenuta a mezzo posta elettronica certificata e che viene conservata agli atti d'Ufficio;

PREMESSO

- a) che A.I.Po, al fine di garantire la funzionalità e la sicurezza delle opere idrauliche di sua competenza, deve provvedere periodicamente ad interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'officiosità idraulica dell'alveo, in corrispondenza di situazioni di criticità;
- b) che A.I.Po è amministrazione aggiudicatrice, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, c. 6, e dall'art. 1, comma 1, lett. q) dell'Allegato I.1 D.Lgs. 36/2023 ed è, quindi, stazione appaltante, ai sensi del comma 1, lett. a) del predetto articolo;
- c) - l'utilizzazione di uno strumento come l'A.Q., di cui all'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, consente la razionalizzazione della spesa per lavori, beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di affidamento dei singoli appalti, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- d) che sono stati determinati gli elementi a contrarre ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di con il sistema di realizzazione dei lavori:
- a misura come previsto per legge. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dall'elenco dei prezzi unitari e dal capitolato speciale di appalto.
 - che con provvedimento di n. del Esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per l'appalto dei lavori di che trattasi,(tipo di gara);
 - Che, a seguito di apposita (tipo di gara), effettuata ai sensi dell'art. 50 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e come da verbale di gara in data(Allegato A) è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell'appalto di che trattasi l'impresa che ha offerto un ribasso del % (.....) sull'importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro (.....);
- e) che con determinazione dirigenziale n. del è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ad efficacia sospesa a favore dell'Appaltatore nonché sono stati assunti i relativi impegni di spesa sui competenti capitoli del bilancio di previsione

- f) che con successiva determinazione direttoriale n. del è stata resa efficace l'aggiudicazione definitiva a favore della Soc., e sono stati assunti gli ulteriori impegni di spesa sui competenti capitoli di bilancio di previsione
- g) che la Società predetta garantisce l'esecuzione del già menzionato appalto mediante polizza fidejussoria assicurativa a titolo di cauzione definitiva;
- h) che sono stati assolti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni mediante acquisizione della comunicazione antimafia in data.....;
- i) che le parti si danno reciprocamente atto che, attualmente nessuna di esse ha ragione di credito nei confronti dell'altra a nessun titolo in relazione ai rapporti tra di essi, relativi all'esecuzione del lavoro pubblico oggetto del presente atto e degli atti a questo presupposti;
- j) che si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto.

CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Disposizioni generali sull'A.Q.

Il presente A.Q. definisce la disciplina contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento da parte di AlPo dell'intervento manutentivo e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni da parte della Società. Il presente A.Q. non è fonte di alcuna obbligazione per AlPo nei confronti della Società e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo di interventi manutentivi per un quantitativo minimo predefinito. La Società, invece, si impegna ad assumere ed a eseguire regolarmente i singoli interventi che AlPo, in attuazione del presente A.Q., deciderà di affidargli mediante opportuni Ordini di Servizio (d'ora in poi "O.D.S.").

Il medesimo O.D.S. riporterà quantità di opere da eseguirsi, localizzazione e tempi di esecuzione, e sarà corredato da un computo metrico estimativo delle lavorazioni che debbono essere realizzate precisando che l'importo delle lavorazioni ordinate potrà essere anche parziale rispetto alla spesa di ogni singola annualità dell'A.Q.. Si applicano al presente A.Q. le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 nonché gli eventuali ulteriori decreti o atti attuativi del D. Lgs. n. 36/2023 medio tempore emanati e tutte le disposizioni presenti nel C.S.A..

Articolo 2 – Oggetto dell’A.Q.

Le prestazioni oggetto del presente A.Q., da affidarsi alla Società, consistono in lavori di manutenzione ordinaria quali lo sfalcio, il taglio selettivo, il decespugliamento, il disboscamento dei rilevati arginali, loro pertinenze e delle opere accessorie, la manutenzione generale di opere idrauliche di competenza di AIPO, tra cui argini, chiaviche, traverse e difese spondali ammalorate e/o divelte ed in generale tutte quelle opere realizzate dall’Autorità Idraulica a difesa del territorio, nonché quegli interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza idraulica dei corsi d’acqua di competenza in corrispondenza di situazioni di criticità, anche mediante la movimentazione e/o asportazione di materiale litoide presente all’interno dell’alveo e delle sue pertinenze ed il taglio della vegetazione in alveo. Le opere idrauliche oggetto di manutenzione sono quelle afferenti al reticolo idrografico di competenza AIPO, compreso nell’ambito del territorio della Direzione territoriale idrografica Lombardia Orientale (provincia di Mantova; corsi d’acqua: Fiumi Po e Secchia, meglio individuata nelle corografie allegate al presente atto sotto la lettera “E”.

Articolo 3 - Durata dell’A.Q.

Il presente A.Q. ha decorrenza dalla data della relativa stipula e fino al 31/12/2027. La prosecuzione dei lavori oggetto del contratto per le annualità 2025 e 2027 è subordinata di anno in anno all’approvazione del bilancio di previsione triennale da parte del Comitato di Indirizzo di AIPO, che dovrà prevedere le risorse occorrenti per la manutenzione programmata e prevista per gli importi di contratto. Alla scadenza dell’anzidetto termine l’A.Q. cesserà di avere effetto, anche nel caso di utilizzo solo parziale del quantitativo massimo di spesa previsto nel successivo art. 4. Dalla data di scadenza dell’A.Q. non potranno essere affidati ulteriori interventi, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati. Si considerano validamente affidati gli specifici interventi per i quali sia stata adottata, entro il termine di scadenza dell’A.Q., la Determina di Approvazione dei Progetti. AIPO si riserva la possibilità di prorogare fino ad un massimo di n. 6 (sei) mesi la durata dell’A.Q. per motivi legati all’andamento stagionale particolarmente sfavorevole o ad altre cause impreviste ed imprevedibili.

Articolo 4 – Valore massimo stimato dell’A.Q.

Il valore massimo stimato dei lavori di manutenzione che potranno essere affidati sul triennio di durata del presente A.Q. è di € _____ (euro _____/00).

Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato solo gli importi dei lavori affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza, escludendo tutte le altre voci dei quadri economici. Resta inteso che, nel caso che i lavori del presente affidamento, per i motivi suddetti o qualsiasi altro motivo, non dovessero essere realizzati, spetterà alla Società il solo pagamento dei lavori ordinati e realizzati e debitamente documentati. AIPO provvederà con PEC e/o apposita lettera raccomandata a comunicare alla Società, entro la scadenza di ogni annualità, l'eventuale interruzione dell'A.Q.. Al raggiungimento del valore massimo stimato l'A.Q. cesserà di avere effetto, anche anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale.

Articolo 5 – Capitolato speciale d'appalto ed elenco prezzi. Oneri della sicurezza

Il C.S.A. comprensivo dell'Elenco Prezzi, allegato al presente A.Q. sotto la lettera "C", il Prezzario AIPO – Edizione 2024 ed il Prezzario della Regione Lombardia 2024, vigente all'atto di indizione della gara, questi ultimi ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno affidati, eseguiti e computati i singoli interventi. In caso di difformità tra il C.S.A. allegato e la disciplina contenuta nel presente A.Q., sarà data preferenza a quest'ultima. Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche se non materialmente allegato, lo schema di Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (d'ora in poi "D.U.V.R.I.") cui saranno soggette le attività disciplinate dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; in occasione dei singoli affidamenti il D.U.V.R.I. sarà adeguato alle specificità dei singoli interventi. In occasione dei singoli affidamenti, il C.S.A. potrà essere adeguato alle specificità dei singoli interventi ed alla normativa, amministrativa e tecnica, vigente in quel momento. Ai prezzi unitari dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale pari al _____% (_____ per cento) offerto dalla Società in sede di gara per l'aggiudicazione dell'A.Q.. I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'A.Q.. Qualora in fase esecutiva dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista, per determinare il relativo prezzo si farà riferimento al Prezzario AIPO – Edizione 2024, Approvato con Determina Dirigenziale 792 del 28 giugno 2024 e, in alternativa, nel prezzario della Regione Lombardia 2024. Anche ai nuovi prezzi così determinati sarà applicato il ribasso percentuale offerto dalla Società.

Gli oneri per la sicurezza, non ribassabili, saranno quantificati in occasione dell'affidamento dei singoli lavori, sulla base dei prezzi per approntamenti per la sicurezza contenuti nel Prezzario Ufficiale della Regione Lombardia 2024.

Articolo 6 – Individuazione dei lavori

Per l'individuazione dei lavori da affidare alla Società in attuazione del presente A.Q., si farà riferimento prioritariamente alla manutenzione delle opere idrauliche.

Articolo 7 – Modalità di affidamento dei lavori

L'affidamento dei lavori alla Società avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente A.Q., ai sensi dell'art. 59, c. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, è concluso con un unico Operatore Economico. La consegna dei lavori avverrà per singolo intervento durante il periodo di validità del Contratto previa predisposizione di idonea stima da parte del Direttore dei Lavori (d'ora in poi "D.L.") da sottoporre al R.U.P. il quale, con specifico O.D.S. autorizzerà lo stesso D.L. alla consegna dell'intervento, assegnandone la relativa durata, in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal Verbale di Consegna che sarà redatto dal D.L. per ogni intervento affidato.

La stima dei lavori e quegli ulteriori elaborati tecnico-amministrativi ritenuti necessari per una migliore definizione degli stessi, dovranno essere allegati al Verbale di Consegna intervento. L'operatività del Contratto decorrerà dalla consegna del primo intervento.

Articolo 8 – Esecuzione dei lavori e rate d'acconto

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici. La Società, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità di AlPo, si impegna ad applicare le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro. I lavori saranno eseguiti a corpo e a misura e contabilizzati cronologicamente secondo le disposizioni dell'Art. 114, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Per i lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila-/00) sarà possibile redigere la contabilità in forma semplificata.

Le rate di acconto sono dovute all'ultimazione di ciascun ordinativo/intervento dell'A.Q.

Articolo 9 – Coordinatore per la sicurezza

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione redigerà un unico Piano di Coordinamento della Sicurezza generale per tutto l'A.Q., che sarà eventualmente aggiornato sulla base di eventuali necessità valutate dallo stesso Coordinatore in corso di esecuzione, come previsto dalla normativa.

Articolo 10 – Certificato di regolare esecuzione in corso d'opera/collaudo

La verifica e la certificazione della esecuzione a regola d'arte dei lavori del singolo affidamento oggetto dell'A.Q., verrà redatta dal D.L. con successiva conferma da parte del R.U.P.. Vista la tipologia e l'estensione temporale dell'A.Q., ciascun intervento affidato dovrà essere concluso con una "Relazione di Ultimazione Lavori/Certificato di Regolare Esecuzione parziale che diverrà parte integrante del Certificato di Regolare Esecuzione finale. Ultimati tutti gli interventi affidati, il D.L. provvederà a redigere il Certificato di Regolare Esecuzione finale dei lavori oggetto dell'A.Q., cui farà seguito il pagamento della rata di saldo nei termini di legge. Resta ferma la facoltà di AIPo di procedere alla nomina del Collaudatore in corso d'opera e/o all'incarico di collaudo finale, in base alla Direttiva per l'attuazione delle misure di prevenzione previste nel P.T.P.C. AIPo. In caso di nomina del Collaudatore in corso d'opera, il D.L., al termine di ogni singolo intervento affidato, redigerà la sopra richiamata "Relazione di Ultimazione Lavori" per il Collaudatore, da richiamarsi nella relativa relazione sul conto finale che verrà trasmessa allo stesso. Il Collaudatore effettuerà le visite in corso d'opera con la cadenza che esso riterrà adeguata ed, in ogni caso, in occasione dell'ultimazione dei singoli interventi. Ultimati tutti gli interventi affidati, il Collaudatore provvederà a redigere il Certificato di Collaudo di tutti i lavori oggetto dell'A.Q., cui farà seguito il pagamento della rata di saldo nei termini di legge. In caso di collaudo finale dell'A.Q., le "Relazioni di ultimazione lavori"/Certificati di Regolare Esecuzione parziali redatti dal D.L., sono da intendersi quali Relazioni di Ultimazione Lavori, da richiamarsi nella relativa Relazione sul conto finale, che verrà trasmessa al Collaudatore che provvederà a redigere il Certificato di Collaudo di tutti i lavori oggetto di A.Q. nei termini previsti dalla normativa, cui farà seguito il pagamento della rata di saldo nei termini di legge.

Articolo 11 – Attività in occasione degli eventi di piena

In aggiunta ai lavori che costituiscono l'oggetto del presente A.Q., AIPo potrà chiedere alla Società la disponibilità allo svolgimento di un servizio di vigilanza in occasione degli eventi di piena che si dovessero verificare nel territorio della DTI Lombardia orientale. I compiti del personale a tal fine messo a disposizione dalla Società consisteranno nella chiusura, vigilanza ed apertura delle chiaviche ed in attività di ispezione e di segnalazione di eventuali anomalie lungo le arginature. Resteranno esclusi gli eventuali interventi di somma urgenza che gli eventi di piena dovessero causare. Il compenso sarà determinato per ogni evento di piena a consuntivo, sulla base dei prezzi della manodopera, dei materiali e dei noli, desunti dal Prezzario AIPo – Edizione 2024, Approvato con Determina Dirigenziale n. 792 del

28 giugno 2024 e, in alternativa, dall' Elenco regionale dei prezzi Regione Lombardia 2024, al netto del ribasso offerto. L'importo massimo dei lavori affidabili, al netto dell'I.V.A., non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore del presente A.Q. e sarà impegnato con specifica Determina in relazione ad ogni evento di piena.

Articolo 12 – Lavori di manutenzione esclusi dall'A.Q.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente A.Q. i lavori di manutenzione ordinaria oggetto di convenzioni o accordi da stipularsi con gli Enti locali e per la cui esecuzione fosse prevista una loro partecipazione finanziaria. Sono, inoltre, esclusi gli eventuali lavori di manutenzione da affidarsi ad Imprese Agricole, singole od associate, nei casi previsti dalla normativa nazionale o delle Regioni interessate.

Articolo 13 – Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, AIPO accetta la cauzione costituita da fidejussione da parte di – Agenzia di La fidejussione di che trattasi risulta dalla polizza fidejussoria numero emessa in data che si allega al presente atto sottola lettera "G". L'Agenzia e per essa il suo nato a il costituisce fidejussore nell'interesse della Società ed a favore di AIPO fino alla concorrenza della somma di €. (euro) corrispondente all'ammontare della cauzione definitiva da prestarsi dalla Società a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula del presente A.Q.. A.I.Po, effettuate le verifiche del caso, prende atto che l'importo garantito, le modalità di escussione e tutte le altre pattuizioni contenute nella cauzione di cui al presente articolo sono conformi a quanto disposto dall'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023, ed in conformità alla Polizza-tipo di cui al D.M. 16/09/2022 n. 193 e s.m.i..

Articolo 14 – Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

Almeno 10 giorni prima dell'inizio di esecuzione dell'A.Q., la Società sarà tenuta a produrre al R.U.P. copia della polizza assicurativa prevista dall'art. 117, c. 10, del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 15 – Penali

La mancata stipula del contratto entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'invito comunicato formalmente da AIPO, per causa imputabile alla Società, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari allo 0,5 per mille del valore massimo stimato dell'A.Q., fermo restando il diritto di AIPO di avvalersi della risoluzione del contratto. La mancata sottoscrizione degli O.D.S. relativi

ai singoli affidamenti aggiudicati entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'invito comunicato formalmente da AIPO, per causa imputabile alla Società, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari all'uno per mille del valore del singolo lavoro affidato, fermo restando il diritto di AIPO di avvalersi della risoluzione del contratto. Il ritardo nell'ultimazione dei singoli lavori affidati per causa imputabile alla Società comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari all'uno per mille del valore del singolo lavoro affidato, fermo restando il diritto di AIPO di avvalersi della risoluzione del contratto. AIPO avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione costituita a garanzia dell'A.Q. per l'applicazione della suddetta penale. L'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore massimo stimato dell'A.Q..

Articolo 16 – Divieto di cessione - Subappalto

È fatto espresso divieto alla Società di cedere, sotto qualunque forma, il presente A.Q. o parti di esso, fatti salvi i casi di cui all'art. 120, c. 1, lett. d), punto 2) del D. Lgs. n. 36/2023. La cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione dell'A.Q. è consentita e disciplinata dall'art. 120, c. 12, del D.Lgs. n. 36/2023. A termini dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, verrà concesso il subappalto delle seguenti lavorazioni: "lavori della categoria, avendone la Società fatto richiesta in sede di offerta. Alla consegna di ogni singolo intervento da parte del D.L. come disposto all'art. 7, la Società darà immediata comunicazione dell'impiego o meno del subappalto, preventivamente autorizzato, per l'esecuzione dei relativi lavori.

Articolo 17 – Tempi di pagamento

Al presente A.Q. si applica il D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. in materia di lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Richiamata la facoltà di cui all'art. 4 del predetto D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., di derogare i termini legali ivi previsti e ritenuto di avvalersene in ragione degli adempimenti, le verifiche ed i controlli da espletare durante il procedimento di spesa, le parti concordano di stabilire i seguenti termini contrattuali:

- 30 (trenta) giorni per l'emissione dei certificati di pagamento, dall'adozione dei rispettivi SAL;
- 30 (trenta) giorni per il pagamento delle rate d'acconto, decorrenti dal ricevimento delle relative fatture;
- 6 (sei) mesi per l'emissione del Certificato di Collaudo, decorrenti dalla ultimazione dei lavori;
- 60 (sessanta) giorni per il pagamento della rata di saldo, decorrenti dal ricevimento della relativa fattura.

In caso di ritardi nei pagamenti, si applicheranno gli interessi di mora previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. Trascorso il termine di 45 (quarantacinque) giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti alla Società gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

Articolo 18 – Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.lgs 36/2023, è prevista a favore dell'appaltatore la corresponsione, nei termini di legge, di una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo di ciascuna annualità dell'Accordo quadro, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto dell'Accordo Quadro e comunque entro 15 (quindici) giorni dalle date di effettivo inizio dei lavori, all'inizio di ogni annualità, accertate dal RUP. L'inizio di ogni annualità sarà calcolato con decorrenza dalla prima consegna dei lavori (ovvero il primo ordinativo dell'intero accordo quadro) prescindendo pertanto dall'annualità solare.

Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 Codice civile. Per ulteriori disposizioni vedasi l'art. 26 del C.S.A..

Articolo 19 – Legali rappresentanti e Direttori Tecnici

Resta inoltre convenuto fra le parti contraenti che:

- la rappresentanza della Società riguardante l'appalto di cui trattasi e sino alla estinzione di ogni rapporto, resta affidata, giusta la nota in data allegata al presente contratto sotto la lettera "F", lo stesso risulta essere Direttore Tecnico, il quale è riconosciuto idoneo e che lo stesso non potrà essere revocato e sostituito da tali cariche senza l'esplicito consenso di AIPO.

Articolo 20 – Clausola revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, qualora la durata del servizio dovesse eccedere i dodici mesi per causa non imputabile all'Appaltatore, il corrispettivo sarà adeguato, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui al comma 3, lett. b) dell'art. 60 del D.Lgs. relativi ai prezzi al consumo, se la variazione registrata sia superiore al 5% rispetto all'indice dell'anno precedente, e l'adeguamento avverrà nella misura massima dell'80% della suddetta variazione.

La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta previa richiesta scritta dell'appaltatore, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

Articolo 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la stipula del presente A.Q., la Società si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.. Si allega al presente atto sotto la lettera "G", la dichiarazione rilasciata dalla Società, indicante il/i conto/i corrente "dedicato/i". Preliminarmente all'emissione dei certificati di pagamento dovrà essere acquisito il D.U.R.C. nei confronti della Società, da parte di AIPO. La Società è tenuta a comunicare ad AIPO ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. eventuale variazione del/i conto/i corrente/i "dedicato/i". AIPO procederà con la risoluzione del presente A.Q., ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione dell'A.Q. fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'Appaltatore, il Subappaltatore ed il Subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 22 – Indennità e compensi

La Società, avendo dichiarato di poter disporre degli impianti, dei mezzi d'opera e di quanto altro di qualsiasi natura ed entità possa occorrere per dare esecuzione degli interventi di cui al presente contratto, rinuncia in modo assoluto ad ogni pretesa di indennità e di compenso, qualunque possa essere il rapporto tra l'ammontare dei lavori eseguiti in base al presente contratto ed il valore degli impianti e dei mezzi d'opera da essa utilizzati allo scopo.

Articolo 23 – Norme antimafia

La Società è tenuta all'osservanza scrupolosa delle norme in vigore o che saranno emanate in materia di lotta alla criminalità organizzata ed alla delinquenza di tipo mafioso.

ARTICOLO 24 – Protocollo di Legalità

Forma anche parte integrante del presente atto contrattuale, il Protocollo di legalità stipulato da AIPO con la Prefettura di Parma in data 11/07/2016, firmato per accettazione dalla Società, anche se non viene materialmente allegato.

ARTICOLO 25 - Controversie

Le parti danno atto che ogni controversia derivante dal presente contratto è devoluta alla giurisdizione ordinaria; Foro competente è quello di Parma. E' esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

ARTICOLO 26 – Risoluzione

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e l'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 nonché gli articoli 1453 e ss. Del Codice Civile.

ARTICOLO 27 – Imposte

Tutte le spese, diritti e tasse del presente contratto, inerenti e conseguenti, con esclusione dell'I.V.A., sono a carico della Società. Le parti richiedono la registrazione del presente contratto a tassa fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 634/1972 e s.m.i., integrato dall'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., trattandosi di operazione soggetta ad I.V.A..

ARTICOLO 28 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 679/2016 si precisa che, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Inoltre, si dichiara fin da ora che l'accesso alle modalità, finalità e categorie di trattamento, come ogni altro obbligo di legge in materia di privacy e tutela dei dati personali, si può richiedere tramite e-mail al seguente indirizzo: protocollo@cert.agenziapo.it.

ARTICOLO 29- Codice di comportamento

La Società ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. e dal "Codice di Comportamento Aziendale", disponibile sul sito web di AIPo, per quanto compatibili. La violazione dei predetti obblighi costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Articolo 22 - Allegati

Si allegano, al presente atto sotto la lettera a fianco di ciascuno indicata:

- A) Offerta Economica;
- B) Offerta Tecnica;
- C) Capitolato Speciale d'Appalto;
- D) Analisi Prezzi;
- E) Corografie;
- F) Garanzia definitiva polizza fideiussoria;
- G) Dichiarazioni della Società.

Gli ulteriori documenti di gara ed amministrativi vengono conservati agli atti nel fascicolo dell'Ufficio.

È richiesto io, _____ Ufficiale Rogante dell'AIPO, delegato alla stipulazione dei contratti, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, redatto da persona di mia fiducia su _____ (_____) pagine intere e parte della _____ (_____) regolarmente bollate dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in un unico esemplare in mia presenza.

Il presente contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023. e nel rispetto delle "indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici" fornite dall'AVCP con determinazione n. 1 del 13/02/2013, in forma pubblico-amministrativa con modalità elettronica attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.

La sottoscrizione autografa dei predetti contraenti è stata dagli stessi personalmente apposta in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25, c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

PER L'A.I.Po

Dott. Ing. Gaetano La Montagna

L'APPALTATORE

Sig. _____

L'UFFICIALE ROGANTE
